Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	328
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di lunedì 30 settembre 2024		

INDICE

Commissioni riunite					
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):					
Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)	Pag.	3			
Commissioni permanenti					
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:					
Plenaria	Pag.	4			
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:					
Plenaria	»	12			
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:					
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)	>>	16			

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Lunedì 30 settembre 2024

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione SISLER

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FAMILY DAY, DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA PADANA, DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA BIOETICA E I COMITATI ETICI (SIBCE), DELL'ASSOCIAZIONE DONUM VITAE E DELLA FONDAZIONIE HOSPICE SERAGNOLI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Lunedì 30 settembre 2024

Plenaria 194ª Seduta

Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI DI GNL DALLA RUSSIA E SULLA PROTE-ZIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta la richiesta di sottoscrizione di due documenti, concordati durante la riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, nel corso di un tradizionale incontro semestrale, svoltosi a Vilnius il 16 settembre: un documento sul blocco delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia e un secondo documento sulla protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Nel primo documento si evidenzia che la Russia ha usato l'energia come arma ibrida durante la guerra in Ucraina e che pagare per l'energia russa significa finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. Pur riconoscendo i passi importanti già compiuti dall'Unione per l'indipendenza energetica, si esprime preoccupazione per l'aumento delle importazioni di GNL russo, che contraddice l'obiettivo di eliminare le importazioni di energia dalla Russia entro il 2027.

Si richiede pertanto alle Istituzioni europee di: fermare queste importazioni; investire in tecnologie energetiche pulite per migliorare la sicurezza energetica e la competitività; diversificare le fonti energetiche per rafforzare la sicurezza dell'Unione e sostenere i valori europei; rispettare la scadenza del 2027 per cessare le importazioni di gas dalla Russia; rafforzare i rapporti con fornitori affidabili di energia da altre regioni; migliorare la cooperazione tra gli Stati membri condividendo le migliori pratiche.

Nel secondo documento si evidenzia l'importanza di rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, specialmente quelle orientali, a fronte delle crescenti pressioni migratorie e delle minacce come l'uso di droni per attraversamenti illegali. Si richiede solidarietà tra gli Stati membri e sostegno dall'Unione europea per adattare il quadro giuridico alla situazione geopolitica attuale, migliorare i sistemi di sorveglianza delle frontiere e implementare infrastrutture per la difesa, inclusi sistemi anti-drone.

Si ricorda in questo contesto la dichiarazione congiunta « Sull'uso strumentale della migrazione », promossa dal Presidente della Commissione affari europei della Seimas lituana e firmata da tredici Presidenti delle Commissioni affari europei durante la riunione COSAC del 28 novembre 2023, che richiede il sostegno per misure legali decisive a livello dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il Presidente esprime il suo orientamento favorevole alla sottoscrizione dei predetti documenti, ricordando il suo convinto appoggio alle sanzioni stabilite dall'Unione europea, unica arma concreta a disposizione dell'Unione, e la necessità che queste siano rispettate e rese efficaci.

Il senatore LOREFICE (M5S), in merito al fenomeno evidenziato nei documenti, ritiene importante approfondire quali sono i flussi commerciali di GNL e le varie realtà coinvolte.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (n. 199)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, che erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale alla normativa europea di cui al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Al riguardo, il regolamento (UE) 2016/429, applicabile dal 21 aprile 2021, ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione, applicando l'approccio « One Health », che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, si-curezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

A circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni Province autonome e ASL), nonché degli *stakeholders* interessati, ha ritenuto necessario apportare i correttivi necessari a superare refusi e ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme, chiarendone la portata, emerse nella loro prima attuazione, e apportare aggiustamenti nella attuazione delle misure di controllo in caso di sospetto e conferma di malattie animali, funzionali a una più efficiente gestione delle epidemie animali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prevedendo che il proprietario dell'animale da compagnia è tenuto non solo a fornire le informazioni per la sua identificazione ai fini della registrazione in SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni, a garanzia che quanto riportato in SINAC sia aderente alla realtà per assicurare la tracciabilità e rintracciabilità degli animali stessi.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2022. Al comma 1 è volto ad allineare la definizione di « specie selvatica » alla definizione di « fauna selvatica », mentre il comma 4 introduce una disposizione che consente alle mostre faunistiche con carattere permanente aperte al pubblico a detenere, al pari di circhi e mostre faunistiche viaggianti, gli esemplari fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli stessi. Gli ulteriori commi introducono disposizioni finalizzate ad integrare definizioni e correggere riferimenti normativi.

L'articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2022, necessarie a superare alcune criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni concernenti la gestione delle emergenze per epidemie di malattie animali, che il sistema pubblico veterinario in tutte le sue componenti ha dovuto affrontare dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo tra cui l'epidemia di Peste suina africana.

Nel dettaglio, l'Unità centrale di crisi (UCC) viene integrata con due ulteriori componenti del Ministero della salute, mentre i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici dovranno essere individuati non solo in base alla rappresentatività, ma anche alla specifica competenza tecnica. Ciò anche alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all'epidemia di Peste suina africana. Al comma 2 si prevede che all'interno dell'organizzazione delle ASL sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerente ai casi sospetti e i casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo.

Il comma 4 è finalizzato a limitare l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti: malattie di categoria A, emergenti e rabbia, dove la comunicazione tempestiva contestuale all'ASL e al Ministero è importante ai fini dell'avvio immediato delle azioni di contrasto e

della tempestiva comunicazione alla Commissione europea e agli organismi internazionali interessati.

I commi 7, 8 e 9 prevedono integrazioni, relative alle misure di controllo da adottare in caso di sospetto e conferma di malattie, necessarie per integrare i riferimenti normativi relativi al regolamento (UE) 2016/429 e ai connessi regolamenti di attuazione.

Il comma 11, infine, chiarisce i casi in cui l'applicazione della misura di abbattimento di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (UE) 2016/429, determina il riconoscimento dell'indennità agli operatori.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito.

Al riguardo, il 9 dicembre 2022, i Capi di Governo dei tre Paesi hanno ufficializzato, con una Dichiarazione congiunta, l'avvio del Programma GCAP, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea. L'iniziativa, fortemente sostenuta dall'Italia, prevede l'istituzione di una Agenzia trinazionale incaricata di gestire il Programma in maniera unificata e *super partes*. L'Italia ha quindi assunto la guida nella definizione della Convenzione, che ora è sottoposta alla ratifica del Parlamento.

La GCAP *Agency*, che avrà la sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading, vicino Londra, opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo (*Steering Committee*), in cui sono rappresentate le tre Parti. Le cariche apicali dell'Agenzia, nei primi anni saranno assegnate a rappresentanti italiani e giapponesi, per bilanciare l'assegnazione al Regno Unito della sede.

L'Accordo testimonia i significativi progressi compiuti nell'ambito di un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale, attraverso un nuovo modello di collaborazione, che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.

Il Global Combat Air Programme potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un « Sistema di Sistemi », con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione.

La messa in comune di concezione, progettazione e produzione, nel GCAP, garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei si-

stemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale. Il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui AI, Big data analysis, Machine learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale.

In Italia il Programma è guidato da Leonardo IT, che si avvale della collaborazione di MBDA IT, Elettronica e Avio Aero, con l'obiettivo di coinvolgere anche piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, per formare una rete di competenze, capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali, attive sia in ambito industriale che accademico.

La Convenzione si compone di 67 articoli, suddivisi in 12 capi, relativi a: disposizioni generali; Comitato direttivo; *status*, funzioni e attività dell'Agenzia GCAP; struttura dell'Agenzia; amministrazione finanziaria; resoconti e verifiche (*audit*); privilegi e immunità; adesioni di Parti aggiuntive e collaborazione con non-Parti; sicurezza; responsabilità e richieste di risarcimento; risoluzione delle controversie; disposizioni finali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione a decorrere dall'entrata in vigore della stessa.

L'articolo 3, considerando che il Giappone non è parte della NATO, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 quelle sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1230) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto alla ratifica di quattro Accordi internazionali, sot-

toscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, e finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Gli Accordi finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson.

Il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca. L'Accordo quadro si pone come base giuridica per favorire lo sviluppo e il finanziamento di nuove progettualità, nei Paesi di intervento della Banca, ovvero in Europa centro-orientale, Caucaso, Asia Centrale, Nord Africa e Medio Oriente; vi rientrano anche le aree prioritarie della Cooperazione italiana e i Paesi « pilota » del Piano Mattei. In particolare, nei Paesi dell'Africa, la BERS espanderà nel prossimo futuro la sua attività, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in molteplici settori ritenuti prioritari.

I restanti tre accordi sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) e la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo italiano e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche.

Questi accordi definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla predetta società statale ucraina, la principale società idroelettrica del Paese, rispondendo agli impegni assunti dall'Italia, in sede di G7, volti a valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza.

La sottoscrizione degli Accordi rientra tra le prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125, attribuisce al Ministero degli affari esteri (Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo), per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.

Gli Accordi sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede tale procedura per i « trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ». Gli Accordi, infatti, prevedono il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS, conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme standard della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore dei predetti accordi. Tale meccanismo di risoluzione

si applica anche alle controversie che possano nascere in relazione agli ulteriori accordi specifici tra le Parti.

Con riguardo, in particolare, all'Accordo di garanzia, si evidenzia che esso disciplina la collaborazione tra il Governo italiano, l'Ucraina e la BERS, relativa al contributo italiano al progetto che coinvolge la società statale Ukrhydroenergo, per 100 milioni di euro, erogato tramite BERS. Nel complesso, il progetto ammonta a 200 milioni di euro ed è volto a ripristinare la capacità energetica della citata società ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte delle centrali di Seredniodniprovska e Dniprovska 1, situate sul fiume Dnipro e gestite dalla società stessa. La struttura giuridico-finanziaria del contributo è retta dall'Accordo e da contratti allegati tra gli attori coinvolti nell'operazione.

L'Accordo di garanzia si compone di un preambolo, che descrive lo scopo e la struttura del sostegno, nonché di tre articoli, che disciplinano gli impegni assunti dal Governo ucraino in forza della garanzia sovrana sul credito. L'Accordo è seguito da tre allegati: l'allegato I contiene la tabella della BERS di riepilogo dei costi del progetto; l'allegato II, una breve descrizione del progetto; e l'allegato III, i Termini e Condizioni *Standard* della BERS e altre specifiche annesse.

L'Accordo di supporto al progetto e cessione stabilisce le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio credito, vantato nei confronti della società statale Ukrhydroenergo, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). CDP, infatti, gestisce il Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina. La BERS non assegnerà, invece, a CDP il proprio diritto di creditore privilegiato che le deriva dal suo *status* di istituzione finanziaria internazionale; pertanto, l'ultimo rischio assunto da CDP, con l'erogazione della *tranche* finanziata dall'Italia, sarà il rischio di credito legato alla garanzia sovrana ucraina.

L'Accordo di supporto tra il Governo italiano e la BERS è costituito dal preambolo, che delinea lo scopo dell'Accordo, da 9 articoli che definiscono gli impegni reciproci tra le Parti e dalle disposizioni di cessione in base alle quali la BERS erogherà un finanziamento di 200 milioni di euro, di cui metà con fondi propri e metà con i proventi del credito di aiuto italiano, alla società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a CDP i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali erogazioni forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina.

La Dichiarazione di adesione è sottoscritta dalla Società statale ucraina Ukrhydroenergo, il Governo italiano e la BERS, e prevede che l'azienda ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina.

Nel complesso, gli Accordi in ratifica non presentano problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione. Si segnala solo che l'Accordo di

garanzia, a differenza degli altri tre accordi, non contiene la clausola in cui si fa salvo il rispetto, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Infine, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dei quattro accordi internazionali; l'articolo 2 l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 le disposizioni finanziarie per un totale di 200 milioni di euro a carico per una metà dell'Italia e della BERS; l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede delucidazioni sul rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Lunedì 30 settembre 2024

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di profili di onerosità.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, si rendono necessarie alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a, al cui recepimento è condizionato l'avviso di nulla osta del Governo.

In particolare, all'articolo 2-quater, occorre apportare una modifica, di identico contenuto, al comma 2, alinea, e al comma 3, resa necessaria per chiarire in modo univoco che la base imponibile è data dal solo incremento del reddito dichiarato.

Al medesimo articolo 2-quater, al comma 9, occorre sopprimere il secondo periodo perché, in disparte il disallineamento con il regime re-

lativo alla mutata tempistica di perfezionamento del ravvedimento cui si riconnette quello della proroga dei termini di accertamento, l'attuale formulazione della disposizione in questione comporta il rischio della sterilizzazione, a seguito di possibili comportamenti opportunistici dei contribuenti, degli effetti degli accertamenti che sopravvengono alla data di conversione del decreto in esame, con evidente dispendio di risorse e perdita di gettito.

All'articolo 11, comma 5-ter, relativo al cosiddetto « bonus psicologo », occorre poi inserire un periodo al fine di garantire l'effettività della copertura prevista dalla norma.

Infine, all'articolo 14, comma 5-bis, deve apportarsi una modifica necessaria ad allineare la finalizzazione dello stanziamento alle effettive esigenze, in continuità con le provviste finanziarie già allocate per gli anni 2024, 2025 e 2026.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede una breve sospensione per poter esaminare le riformulazioni richieste da Governo al fine di comprendere appieno la portata delle relative modifiche.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 17,55.

La senatrice PIRRO (M5S) dichiara di aver preso visione delle riformulazioni richieste, rilevando, in relazione all'articolo 14, comma 5-bis, che sono state specificamente indicate le accademie musicali destinatarie del finanziamento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo sulle modifiche proposte dal Governo al testo approvato dalle Commissioni riunite, si richiama al principio di leale collaborazione tra le forze politiche.

Ricorda di aver posto da quasi un mese un tema che avrebbe meritato un approfondimento diverso, ossia le necessità di verificare i profili finanziari delle proposte presentate, a partire dall'emendamento concernente il concordato biennale.

Evidenzia che, pur senza voler negare il diritto della maggioranza e del Governo di definire la propria politica fiscale, rispetto al quale il proprio Gruppo ha una visione radicalmente alternativa, sarebbe stato comunque necessario assicurare trasparenza e chiarezza nel rapporto con le opposizioni. Invece, solo in sede di votazione, alla presentazione della quarta riformulazione, si è scoperto che la misura comporta un onere di quasi un miliardo, di cui 800 milioni attingono al fondo per l'attuazione della delega fiscale, ovvero a risorse destinate alla riduzione della pressione fiscale. Fin quasi alla fine, quindi, il Governo non ha fornito alcuna risposta, sottraendosi a un confronto leale e trasparente con le altre forze politiche e con l'opinione pubblica.

Esprime quindi rammarico per una condotta poco commendevole che non aiuta i rapporti tra maggioranza e opposizione, e chiede che resti agli atti dei lavori della Commissione la propria delusione e la convinzione che si è agito senza trasparenza e in modo poco limpido.

Il PRESIDENTE, nel ribadire la propria stima e considerazione per il senatore Manca, pur comprendendo la sua delusione dal punto di vista politico, precisa che, sotto il profilo procedurale, l'emendamento 2.0.3 e le due successive riformulazioni, essendo di natura parlamentare, non richiedevano in sede referente una specifica stima degli oneri e delle relative coperture. Solo al momento della votazione, il Governo ha condizionato il parere favorevole all'inserimento della quantificazione degli oneri e delle relative risorse, sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici a ciò deputati.

Sottolinea quindi, da questo punto di vista, la correttezza e la trasparenza dei lavori delle Commissioni riunite, convenendo però che diverso può risultare il giudizio politico.

La senatrice PIRRO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, con riguardo alle osservazioni formulate dal Presidente riconosce che la copertura finanziaria degli emendamenti di origine parlamentare di solito viene perfezionata in sede di espressione dei pareri, atteso che i presentatori non dispongono di una propria ragioneria generale; tuttavia i parlamentari di regola inseriscono nei propri emendamenti potenzialmente onerosi delle ipotesi di copertura soggette a verifica.

Al di là di tali considerazioni, osserva che però, nel caso di specie, la maggioranza ha ripetutamente sostenuto che l'emendamento sul concordato biennale avrebbe determinato un aumento di gettito senza oneri per le casse pubbliche, mentre ora si scopre che ha un costo di circa 986 milioni di euro.

Nel concordare con le valutazioni fortemente critiche espresse dal senatore Manca, esprime indignazione per una condotta che giudica poco trasparente e per nulla rispettosa delle opposizioni.

Annuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sulle modifiche proposte dal Governo.

Anche il senatore MAGNI (Misto-AVS) dichiara il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), siano apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";
 - b) al comma 9, sia soppresso il secondo periodo;
- all'articolo 11, comma 5-ter, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: "Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";
- all'articolo 14, comma 5-bis, il primo periodo sia sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,10.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Lunedì 30 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Vice Presidente ROSA

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CNAPPC – CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONFEDILIZIA, CONFCOMMERCIO E ASVIS – ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)